

Edizione di mercoledì 23 settembre 2015

CONTROLLO

[La "significatività" nella revisione contabile: Isa Italia n. 320](#)

di Fabio Landuzzi

IVA

[La territorialità dei servizi turistici resi dalle agenzie di viaggio](#)

di Marco Peirolo

CONTENZIOSO

[La competenza del giudice tributario in materia di classamento](#)

di Luigi Ferrajoli

IVA

[Soccida monetizzata senza diritto alla detrazione Iva](#)

di Luigi Scappini

PATRIMONIO E TRUST

[Il trust a supporto del concordato preventivo](#)

di Sergio Pellegrino

CONTROLLO

La “significatività” nella revisione contabile: Isa Italia n. 320

di Fabio Landuzzi

Il **Principio di revisione ISA Italia 320** tratta del concetto di **significatività** nel contesto della revisione contabile, introducendo anche la definizione di “**significatività operativa**” quale tema particolarmente rilevante per il revisore nella pianificazione ed esecuzione del lavoro. Il Principio indica anche alcune regole utili per la **determinazione della significatività**, per la **modifica** nel corso della revisione e per la **documentazione** dei fattori considerati ai fini della sua determinazione. Utili commenti al Principio sono anche contenuti nel capitolo 14 del **Quaderno Assirevi n. 16-2015**.

Viene in via preliminare chiarito che la determinazione della significatività da parte del revisore è frutto del suo **giudizio professionale**, ed è perciò influenzata dalla percezione del revisore delle **esigenze di informativa** degli utilizzatori del bilancio.

La **significatività dell'errore** è un concetto fondamentale nella revisione. Gli errori sono considerati significativi quando ci si può ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano **in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori** sulla base del bilancio.

La significatività **non è un dato statico** e immutabile. Infatti, se è vero che essa è determinata in fase di pianificazione per stabilire la portata del lavoro da svolgere (ad es.: per stabilire le partite da esaminare, la natura e l'estensione dei controlli), è altrettanto vero che essa è considerata ai fini della **valutazione dell'effetto degli errori identificati** e quindi dell'effetto degli errori non corretti nella formazione del giudizio di revisione sul bilancio d'esercizio.

Il Principio di revisione Isa Italia 320 introduce in particolare **due livelli di significatività**:

1. la **significatività per il bilancio nel suo complesso**;
2. la **significatività operativa**.

Il Principio prevede poi che il revisore possa stabilire **diversi livelli di significatività** da applicare a particolari **classi di operazioni**, saldi contabili, eccetera.

La **significatività per il bilancio nel suo complesso** ha essenzialmente la funzione di definire **un limite**, quantitativo e qualitativo, in base al quale saranno **valutati gli errori** (singoli e complessivi) individuati dal revisore per decidere se modificare il proprio giudizio sul bilancio. Viene stabilita preliminarmente sulla base dei dati, delle informazioni e dei documenti disponibili e successivamente aggiornata.

Come punto di partenza nella determinazione della significatività per il bilancio nel suo complesso, viene spesso applicata una **percentuale ad un valore di riferimento** prescelto. La scelta dei valori di riferimento, e delle percentuali da applicare, dipende dal **giudizio professionale del revisore**, che terrà in considerazione alcuni aspetti tra i quali ad esempio: le **esigenze degli utilizzatori**, la **natura dell'impresa**, le modalità di finanziamento dell'impresa, la **volatilità dei dati di bilancio**, eccetera.

La nozione di **“significatività operativa”** nasce dal fatto che se si pianificasse la revisione solo nella prospettiva di individuare errori singolarmente significativi, si rischierebbe di sottovalutare che un insieme di errori, anche singolarmente non significativi, può far sì che il bilancio sia significativamente errato; ovvero, non lascerebbe **margine per eventuali errori non individuati**. Ecco allora che la significatività operativa viene determinata in modo da **ridurre** ad un livello ragionevolmente basso **la probabilità che l'insieme degli errori non corretti e non individuati nel bilancio superi la significatività** per il bilancio nel suo complesso.

Pertanto, essa è determinata in una misura **inferiore alla significatività per il bilancio nel suo complesso**, anche in questo caso secondo un giudizio professionale. Fattori che ne condizionano la determinazione possono essere relativi alla comprensione dell'impresa, agli esiti delle procedure di valutazione dei rischi, agli errori identificati negli incarichi precedenti, eccetera.

Si può dire in estrema sintesi che la significatività operativa determini il **limite al di sotto del quale i saldi** o le transazioni **non vengono esaminati** ai fini della revisione.

Infine, il **Principio Isa Italia 450** indica anche il concetto di **errore “chiaramente trascurabile”**: ossia, un importo **al di sotto del quale gli errori non necessitano di essere cumulati** in quanto il revisore si attende che l'insieme di tali importi chiaramente non avrà un effetto significativo sul bilancio. La sua determinazione è rimessa al giudizio del revisore, spesso in forma **percentuale rispetto alla “significatività operativa”**.

IVA

La territorialità dei servizi turistici resi dalle agenzie di viaggio

di Marco Peirolo

Le agenzie di viaggio e turismo, applicando il regime speciale previsto dall'art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 per i "pacchetti turistici" venduti ad un prezzo forfetario, determinano la base imponibile con un procedimento di detrazione "base da base". In pratica, il corrispettivo dovuto all'agenzia è diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore, al lordo della relativa imposta, che non può essere detratta.

Il pacchetto turistico deve, allo stesso tempo, essere composto da **almeno due dei servizi** di seguito elencati: trasporto, alloggio e servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, che costituiscano una parte significativa del pacchetto stesso (es. itinerari e visite, con o senza accompagnatori) ed avere una **durata superiore alle 24 ore**, oppure deve estendersi per un **periodo di tempo che comprenda almeno una notte**.

Il regime speciale si applica anche agli **organizzatori di giri turistici**, intendendosi per tali i soggetti in qualsiasi forma strutturati (associazioni, enti pubblici o privati, ecc.) che pongono in essere e mettono a disposizione dei viaggiatori pacchetti turistici, **anche se realizzati nell'arco della stessa giornata** (escursioni, visite alla città e simili), svolgendo quindi attività equiparabili a quelle delle agenzie di viaggio vere e proprie, ai fini della disciplina IVA in materia.

Sempre dal punto di soggettivo, il particolare regime di determinazione del tributo non si applica, invece, alle agenzie di viaggio che svolgono **attività di mera intermediazione nei confronti dei clienti**, cioè che agiscono in nome e per conto dei viaggiatori. In tale categoria di operazioni rientrano, a titolo di esempio, le prenotazioni di alberghi, le prenotazioni di viaggi, la vendita di biglietti di trasporto, eccetera. Analogamente, lo stesso regime speciale non si applica ai **servizi resi direttamente dagli organizzatori avvalendosi delle proprie strutture aziendali** (alberghi, ristoranti, mezzi di trasporto, ecc.), ma solo a quelli resi da terzi.

Ai fini dell'individuazione del **luogo impositivo del servizio turistico**, le operazioni delle agenzie di viaggio possono essere classificate distinguendo tra:

- operazioni effettuate all'interno del territorio comunitario,
- operazioni a favore del viaggiatore per le quali l'agenzia di viaggio fa ricorso ad altri soggetti, eseguite al di fuori del territorio dell'Unione europea,
- operazioni miste, cioè composte da servizi resi dall'agenzia organizzatrice in parte nel territorio comunitario e in parte al di fuori dello stesso.

Le operazioni effettuate all'interno del territorio comunitario sono **integralmente imponibili** con i criteri di cui al citato art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972.

La cessione del pacchetto turistico è territorialmente rilevante nel **luogo di stabilimento dell'agenzia di viaggi** (art. 307 della Direttiva n. 2006/112/CE) e, quindi, non deve essere dichiarata ai fini INTRASTAT. Una diversa conclusione vale per i **servizi singoli** (es. hotel, volo, ecc.) resi dall'agenzia di viaggi **in nome e per conto dei clienti**, soggetti passivi, stabiliti in altri Stati membri, per i quali la circolare 21 giugno 2010, n. 36 (Parte I, § 13) ha precisato che si applica la regola territoriale generale prevista per le prestazioni "generiche", basata sulla tassazione nel Paese del committente, con il conseguente obbligo di presentazione del modello INTRA 1-quater. I **singoli servizi previamente acquisiti dall'agenzia di viaggi** sono esclusi dall'adempimento, siccome la rivendita è soggetta al regime speciale ai sensi dell'art. 74-ter, comma 5-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972.

Le operazioni a favore del viaggiatore per le quali l'agenzia di viaggi fa ricorso ad altri soggetti, se **eseguite al di fuori del territorio dell'Unione europea**, beneficiano della **non imponibilità** di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, ma non concorrono a formare il *plafond* per l'acquisto di beni e servizi senza imposta (art. 2, comma 7, del D.M. n. 340/1999).

Riguardo, alle **prestazioni miste**, rese dall'agenzia organizzatrice in parte nel territorio comunitario e in parte al di fuori dello stesso, l'imponibilità è limitata ai servizi forniti dall'agenzia nell'ambito comunitario a diretto vantaggio del viaggiatore, sulla base di specifici **criteri di imputazione proporzionale** (art. 2, comma 3, del D.M. n. 340/1999).

In particolare, la **base imponibile** è determinata sulla base del rapporto tra i costi sostenuti dall'agenzia per le operazioni effettuate da terzi all'interno dell'Unione e quelli sostenuti all'interno e all'esterno dell'Unione. La percentuale che ne risulta va applicata all'ammontare del corrispettivo convenuto dall'agenzia per la sua prestazione e, dall'importo così determinato, si detrae il costo dei servizi prestati da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore nell'Unione e il risultato costituisce la base imponibile al lordo dell'imposta.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.M. n. 340/1999, il rapporto tra i costi sostenuti dall'agenzia per le operazioni effettuate all'interno dell'Unione e il totale dei costi sostenuti a vantaggio del cliente deve essere determinato, **in via provvisoria**, sulla base dei costi e dei corrispettivi relativi alle liquidazioni periodiche dell'imposta e, **in via definitiva**, in sede di dichiarazione IVA annuale, sulla base dei costi e dei corrispettivi registrati nell'anno.

Relativamente alle **prestazioni di trasporto** rientranti nell'esecuzione del viaggio, occorre evidenziare che se il viaggiatore usufruisce nell'ambito del territorio comunitario delle sole prestazioni di trasporto, mentre tutte le altre prestazioni (cd. "a terra") gli vengono rese al di fuori dell'Unione, le prestazioni di trasporto ricevono il **trattamento delle altre prestazioni**, alle quali accedono e sono, pertanto, considerate alla stregua di queste ultime non imponibili ai sensi del richiamato art. 9 del D.P.R. n. 633/1972. Al contrario, se fuori del territorio comunitario vengono rese al cliente solo prestazioni di trasporto e nell'ambito dell'Unione

tutte le rimanenti, anche le suddette prestazioni di trasporto **sono soggette al tributo**, al pari di quelle rese nel territorio comunitario in applicazione del principio dell'accessorietà (art. 2, comma 6, del D.M. n. 340/1999).

CONTENZIOSO

La competenza del giudice tributario in materia di classamento

di Luigi Ferrajoli

Con la recente **ordinanza n. 15201** del **21.7.2015**, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che, in materia di **classamento**, il Comune è legittimato ad impugnare le **rendite catastali** presso il giudice tributario, attribuendo così alle **Commissioni tributarie** e non ai giudici amministrativi la **giurisdizione esclusiva per tale materia**.

Nel caso in esame, il **Comune di Terragno** aveva adito la CTP di Trento, **impugnando** – nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, del Servizio Catasto della suddetta Provincia e delle società proprietarie (o concessionarie) degli impianti per la produzione di energia elettrica siti nel Comune medesimo – **la nuova rendita catastale** attribuita ai beni facenti parte dell'impianto idroelettrico di San Colombano situati nel Comune di Terragno, rendita peraltro adottata dal Servizio Catasto della Provincia Autonoma dopo che il TRGA di Trento, adito dal Comune di Trambileno, aveva annullato la rendita precedente.

In pendenza del giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria, la Provincia Autonoma **ricorreva in Cassazione** proponendo **regolamento preventivo di giurisdizione**.

In tale contesto, la Corte ha rilevato che il **disposto normativo** di partenza è rappresentato dall'**art.2, co.2, del D.Lgs. n.546/92**, secondo cui *“appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale...”*.

Invero, alla luce del richiamato dettato, in tali materie sussisterebbe la **giurisdizione del giudice tributario escludendo che “l'inciso 'promosse dai singoli possessori' sia idoneo a condizionare i limiti della giurisdizione riconosciuta al suddetto giudice”** e che, in una lettura letterale, logica, e sistematica nonché costituzionalmente orientata, lo stesso *“possa avere la funzione di contribuire (unitamente al profilo oggettivo) a delimitare la giurisdizione del giudice tributario in materia”*.

Infatti, nonostante **in passato** la Suprema Corte avesse individuato nel **TAR l'organo competente a decidere sulle impugnazioni promosse da enti locali** – si vedano, a titolo esemplificativo, le SS. UU. n.67/10 (che avevano riconosciuto un interesse del Comune nelle controversie aventi ad oggetto il classamento ovvero la rendita catastale di un immobile, sia pure identificando nel giudice amministrativo quello munito di giurisdizione in proposito) nonché le sentenze n. 18565/09 e n. 8845/10 (che hanno riconosciuto anch'esse la

legittimazione del Comune a impugnare la rendita catastale attribuita ad un immobile) – occorre evidenziare che, sul punto, **la giurisprudenza del giudice di legittimità è in continua evoluzione**, tanto da mostrarsi consapevole sia del fatto che **il Comune** – in relazione al classamento ed alla rendita catastale – **è portatore di un proprio interesse ad agire**, sia del fatto che **l'impugnazione dell'atto di classamento** ovvero **della rendita catastale** deve essere **valutata nel medesimo processo ed in relazione a tutti i potenziali interessati**.

Ciò considerato, **la pronuncia delle Sezioni Unite in esame**, muovendosi in tale direzione, **ha escluso che l'inciso “promosse dai singoli possessori”** di cui all'art.2, co.2, del D.Lgs. n.546/92 **possa far venire meno la competenza del giudice tributario quand'anche a ricorrere sia un soggetto** (in questo caso, il Comune) che, pur non possedendo l'immobile, goda della relativa **legittimazione sostanziale**.

Invero, se eventuali altri soggetti portatori di interesse ad una decisione giurisdizionale in materia non potessero adire alcun giudice ovvero potessero adire solo un giudice appartenente ad altra giurisdizione, si verificherebbe un **contrasto col diritto di azione costituzionalmente garantito** e con alcuni dei **valori fondanti del giusto processo** (quali la stabilità delle decisioni, la funzionalità del processo e l'effettività della tutela giurisdizionale), che verrebbero **messi a repentaglio dalla possibilità che sulla stessa questione potrebbero intervenire decisioni contrastanti** provenienti da **giudici appartenenti a diverse giurisdizioni** alle quali il legislatore abbia astrattamente riconosciuto la possibilità di avere cognizione del medesimo oggetto.

Se così fosse, ad esempio, **le decisioni sulla congruità della rendita potrebbero essere legittimamente più di una** e quindi la rendita di un medesimo immobile potrebbe essere congrua per il giudice amministrativo adito dal Comune e non congrua per il giudice tributario adito dal possessore-contribuente, senza che peraltro, risulti previsto alcun rimedio per un simile “*impasse*”.

Alla luce di tali principi, **le Sezioni Unite** hanno **confermato la giurisdizione del giudice tributario** anche nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, **la rendita o l'atto di classamento siano impugnate dal Comune e non (o non solo) dal contribuente**.

IVA

Soccida monetizzata senza diritto alla detrazione Iva

di Luigi Scappini

Tra i contratti collaborativi utilizzati nel comparto agricolo e, nello specifico in quello **dell'allevamento di animali**, trova tutt'ora ampio utilizzo quello della **soccida**, tipologia rientrante “

nell'ambito dei contratti associativi con comunione di scopo ed ha come precipua ragione pratica quella di realizzare un'attività economica in comune (inquadrabile nell'esercizio di attività agricola ex art. 2135 c.c.) volta all'allevamento e sfruttamento degli animali, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti ed utili che ne derivano”.

La soccida trova la propria disciplina compiuta nell'articolo 2170 e ss. del cod. civ. e si caratterizza per la presenza di due soggetti, il soccidante e il soccidario, che stipulano un **contratto con lo scopo di allevare e sfruttare del bestiame** (è indubbio che per averci soccida vi debba essere la gestione di una pluralità di animali), nonché esercitare le relative **attività connesse**.

L'articolo 2170 cod. civ. non individua un contratto ma solamente il **genus**, poiché il contratto si declina in 3 differenti categorie, in funzione delle **tipologie di conferimento** eseguite dai due contraenti:

- semplice;
- parziaria e
- con conferimento di pascolo (sebbene quest'ultima, a seguito della riforma di cui alla L. n. 203/1982, sia stata spesso riconvertita in affitto).

A queste forme contrattuali, se ne affiancano altre di tipico stampo regionale, quali, a titolo di esempio, l'alpeggio e la fida.

Ma, tornando alla soccida, essa prevede la presenza di un socio di capitale, il soccidante e di un altro di lavoro, il soccidario.

Nella

soccida semplice il soccidante conferisce gli animali in capo al soccidario che dovrà allevarli con la diligenza richiesta dall'articolo 2174 cod. civ..

Nella

soccida parziaria invece, lo dice lo stesso nome, gli animali vengono conferiti sia dal

soccidante che dal soccidario.

Da ultimo, quella con **conferimento di pascolo**, caratterizzata dal fatto che il bestiame viene conferito esclusivamente da parte del soccidante.

Per quanto attiene la durata del contratto, essa, nel silenzio delle parti si ritiene **triennale**. La disdetta, sia nel caso di determinazione della durata contrattuale sia in ragione di quanto previsto dal codice civile, deve essere data, a pena di rinnovo automatico annuale, entro 6 mesi dalla scadenza, a prescindere dalla circostanza che il contratto ne preveda un termine.

Il bestiame che viene conferito per essere allevato è sotto la **responsabilità** del soccidario con la conseguenza che ne dovrà rispondere in caso di morte, salvo dimostrazione di causa a lui non imputabile.

In tale ultima fattispecie, in presenza di un contratto di soccida semplice di durata superiore ai 3 anni, nel caso in cui il perimento degli animali intervenga prima che sia trascorso almeno metà del tempo, il soccidario ha facoltà di richiedere il **reintegro** dei capi deceduti e, in caso contrario di recedere, *ex art.2176 cod. civ. dal contratto*.

Tale facoltà è concessa anche nella soccida parziale quando non vi è accordo tra le parti.

Lo scopo del contratto, come detto, è quello di procedere all'allevamento dei capi ai fini di un loro **accrescimento** sia in termini numerici che qualitativi, infatti, al termine della soccida, la ripartizione sarà effettuata in ragione dei capi presenti e del loro valore intrinseco.

Ai fini fiscali, e nello specifico degli **aspetti Iva**, particolare attenzione deve essere posta proprio in tale fase di divisione del frutto della soccida.

Spesso, infatti, si assiste a una ripartizione che origina la cosiddetta **soccida monetizzata** ove il soccidante provvede a cedere sul mercato l'intero quantitativo di capi facenti parte della soccida e, in un secondo tempo, provvede a versare al soccidario la sua parte in denaro.

La fattispecie è stata oggetto di una recente **interrogazione parlamentare**, la n. 5-04812 del 25 febbraio 2015, che ha confermato l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate secondo cui in tale fattispecie di soccida, **il soccidario non possa procedere a detrazione dell'Iva assolta in quanto**, a prescindere dalla circostanza che lo stesso sia in regime speciale Iva *ex art.34 DPR n. 633/72 o in quello ordinario per opzione*,

è necessario che egli provveda a vendere direttamente i capi, di modo da compiere un'operazione attiva.

In linea con l'interpretazione della prassi anche la giurisprudenza di legittimità, come da ultimo la recente n.14971/2015 che afferma come "

In tema di Iva, non ha diritto alla detrazione prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, art.19, il soccidario per le spese sostenute per l'attività dedotta nel rapporto associativo, nel caso in cui la commercializzazione del bestiame sia stata effettuata esclusivamente dal soccidante, ancorché il soccidario abbia percepito gli utili conseguenti allo svolgimento del rapporto di soccida, per le quali le parti abbiano concordato la monetizzazione degli stessi in suo favore" (cfr. sentenze n.21491/2005, n.8727/2013 e n.27715/2013).

Inoltre, la sentenza sottolinea come non sia azionabile quanto previsto dall'art.19, comma 3 D.P.R. n. 633/1972 nel caso di operazioni aventi a oggetto denaro, in quanto in questo caso si verte della suddivisione di utili derivanti da un rapporto associativo.

Per approfondire le problematiche relative alla fiscalità in agricoltura ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

PATRIMONIO E TRUST

Il trust a supporto del concordato preventivo

di Sergio Pellegrino

Nel contributo della scorsa settimana abbiamo parlato di *trust liquidatorio*: oggi, invece, ci soffermiamo sull'utilizzo del *trust* a supporto di una procedura concordataria.

L'articolo 160 della legge fallimentare stabilisce che il **concordato può garantire la soddisfazione dei crediti “attraverso qualsiasi forma”**.

Il **trust**, a differenza di quanto avviene per cessione dei beni, accolto, altre operazioni straordinarie, non viene menzionato esplicitamente, ma, dovendosi considerare l'elencazione meramente esemplificativa, non v'è dubbio sul fatto che possa essere un **utile strumento per supportare le procedure concordatarie preventive**, scongiurando il rischio che le iniziative individuali di singoli creditori possano pregiudicare la realizzabilità del piano.

Con la disposizione dei beni in *trust*, infatti, questi, non soltanto non possono essere “aggrediti” dai creditori, ma rappresentano per essi una **garanzia di adempimento**, atteso che non possono essere distolti dalla destinazione impressa neppure ad opera del disponente.

Come è noto, con l'intervento attuato nel 2012 il legislatore ha introdotto il c.d. **concordato in bianco**, stimolando l'imprenditore a “denunciare” con prontezza la situazione di crisi: il “premio” è rappresentato dalla possibilità di depositare il ricorso con la domanda di concordato, potendo successivamente depositare proposta, piano e relativa documentazione entro il termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni, ulteriormente prorogabile, in presenza di validi motivi, per un massimo di sessanta giorni, “stoppando” nel frattempo le azioni esecutive e cautelari dei creditori.

L'ammissione al concordato preventivo produce **effetti preclusivi** nei confronti dei creditori concorsuali sino alla fase dell'omologazione, ma soltanto in relazione al **patrimonio del debitore**.

Le disponibilità che, spesso, il

terzo, estraneo alla procedura, mette a disposizione per il soddisfacimento dei creditori concorsuali, non sono al riparo dall'eventuale aggressione dei propri creditori, e quindi, anche nel nuovo contesto venutosi a creare a seguito della modifica legislativa, il *trust* continua ad essere in queste situazioni strumento quasi "indispensabile", consentendo che questi beni possano essere **effettivamente destinati in via esclusiva alla realizzazione del piano concordatario.**

Innanzitutto, la segregazione dei beni attuata con l'istituzione del *trust* consentirà all' **esperto** di dare il proprio avallo, in considerazione del fatto che le attività liquidatorie e le percentuali di soddisfacimento dei creditori saranno in questo modo garantite.

Divenendo beneficiari del fondo in *trust*, poi, tutti i **creditori**, anche quelli dissidenti, saranno **maggiormente tutelati**, potendo fare affidamento su uno strumento segregativo strutturato e con un guardiano in grado di esercitare un'efficace attività di controllo.

Attraverso il *trust*, e la segregazione dei beni apportati dal terzo, sarà inoltre possibile **attenuare la *par condicio creditorum***, senza violare il preceitto normativo che non consente di disporre dell'azione esecutiva dei creditori sui beni del debitore: così facendo il piano potrà ricevere il voto favorevole anche da quei creditori che, non avendo **cause legittime di prelazione**, potrebbero essere altrimenti poco interessati ad approvarlo.

Non vi sono nell'ambito del nostro ordinamento strumenti che possano portare a conseguire risultati analoghi: bene farebbe il legislatore a prenderne atto, risolvendo una volta per tutte, fra le altre, la *vexata questio* degli aspetti impositivi dell'atto di dotazione.

Per approfondire le problematiche relative al trust, ti raccomandiamo il seguente Special Event